

(N. 627)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 settembre 1949 (V. Stampato N. 547)

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 SETTEMBRE 1949

**Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa  
alla Società idroelettrica Medio Adige (S. I. M. A.)**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 13.318.748 (lire tredicimilioni trecentodiciottomilasettecentoquarantotto) per provvedere al pagamento di quattro annualità, già scadute, della sovvenzione spettante a decorrere dall'esercizio 1944-45 alla Società idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.), in base all'articolo 228 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la costruzione degli impianti di derivazione di acque a scopo irriguo ed industriale dal fiume Adige in comune di Pilcante (Verona).

La suddetta spesa sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

#### Art. 2.

In aggiunta ai limiti di impegno fissati con l'articolo 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 3.329.687 (tre milioni trecentoventinovemila seicentottantasette) per far fronte al pagamento delle altre undici annualità della sovvenzione di cui al precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e fino al 1958-59.

#### Art. 3.

La spesa autorizzata con l'articolo 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di

lire 16.648.435 (sedicimilioni seicentoquarantottomila quattrocentotrentacinque).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

CHIOSTERGI.